

## COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA Provincia di MONZA E BRIANZA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2007

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29/04/2016

## REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

### **INDICE**

Capo Primo	OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'	
Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag.4
Art.2	Finalità	Pag.4
Capo Secondo	DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	
Art.3	Definizione delle entrate tributarie	Pag. 5
Art.4	Definizione delle entrate extra tributarie	Pag. 5
Capo Terzo	DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	
Art.5	Determinazione delle aliquote e delle tariffe	Pag. 6
Art.6	Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	Pag. 6
Art.7	Importi minimi per versamenti ordinari	Pag. 6
Capo Quarto	GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE	
Art.8	Forme di gestione delle entrate	Pag. 8
Art.9	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali	Pag. 9
Art.10	Soggetti responsabili delle entrate extra tributarie	Pag. 9
Art.11	Dichiarazioni tributarie	Pag.10
Art.12	Attività di verifica e controllo	Pag.10
Art.13	Diritto di interpello	Pag.11
Art.14	Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra tributarie	Pag.13
Art.15	Sanzioni	Pag.14
Art.16	Interessi	Pag.14
Art.17	Compensazioni	Pag.14
Capo Quinto	CONTENZIOSO	
Art.18	Contenzioso tributario	Pag.16
Capo Sesto	RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RATEAZIONE.RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE	
Art.19	Riscossione	Pag. 17
Art.20	Sospensione e dilazione del versamento	Pag. 17
Art.21	Rateazione	Pag. 18
Art.22	Rimborsi	Pag.20
Art.23	Importi minimi per accertamenti e riscossione coattiva e rimborsi	Pag.21

Capo Settimo	DIRITTO DI INTERPELLO	
Art.24	Istituzione del diritto di interpello	Pag.22
Art. 25	Procedure ed effetti	Pag.22
Art. 26	Legittimazione e presupposti	Pag.23
Art. 27	Contenuto dell'istanza di interpello	Pag.23
Art. 28	Inammissibilità dell'istanza	Pag.24
Capo Ottavo	RECLAMO E MEDIAZIONE	
Art. 29	Oggetto	Pag.26
Art. 30	Effetti	Pag.26
Art. 31	Valutazione	Pag.27
Art. 32	Perfezionamento e sanzioni	Pag.28
Capo nono	AUTOTUTELA	
Art. 33	Autotutela	Pag.29
Capo decimo	CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	
Art. 34	Conciliazione Giudiziale	Pag.31
Capo	DISPOSIZIONI FINALI	
Undicesimo		
Art. 35	Disposizioni finali	Pag.32

## CAPO PRIMO Oggetto del Regolamento. Finalità

#### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del comune di Burago di Molgora con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

#### Art. 2

#### **Finalità**

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

# CAPO SECONDO Definizione delle Entrate Comunali

#### Art. 3

#### Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del comune, individuati con legge dello stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

#### Art. 4

#### Definizione delle entrate extra-tributarie

1. Costituiscono entrate di natura extra-tributarie tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al comune.

### **CAPO TERZO**

## Determinazione di aliquote e tariffe. Agevolazioni, riduzioni, esecuzioni ed esclusioni

#### Art. 5

#### Determinazione delle aliquote e delle tariffe

- 1. Il comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
- 2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

#### Art. 6

#### Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

#### Art. 7

#### Importi minimi per versamenti ordinari

- 1. In base all'art. 1, comma 168, della legge n. 296 del 27/12/2006, per ciascun tributo comunale di propria competenza gli importi fino alla concorrenza dei quali i versamenti ordinari non sono dovuti, sono i seguenti:
  - a) Imposta comunale sugli immobili € 5,00=;
  - b) Tassa smaltimento rifiuti € 10,00=;
  - c) Tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche permanente € 10,00=
  - d) Imposta comunale sulla pubblicità € 10,00=.

- 2. Ai tributi non dovuti su base annua ma su base temporanea (Tosap, pubblicità temporanea, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa smaltimento rifiuti giornaliera) non si applica il limite minimo e pertanto gli stessi dovranno essere versati interamente.
- 3. Il pagamento dei tributi comunali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **CAPO QUARTO**

### Gestione ed accertamento delle entrate

#### Art. 8

#### Forme di gestione delle entrate

- 1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle seguenti forme previste nell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446:
  - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
  - b) affidamento mediante convenzione ad aziende speciali di cui all'art.113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
  - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446;
  - d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art.53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- 2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
- 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- 4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

#### Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

- 1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
- 2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
- 3. In particolare il Funzionario Responsabile:
  - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denuncie, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

#### **Art. 10**

#### Soggetti responsabili delle entrate extra-tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate extra-tributarie del Comune i responsabili di settore, ciascuno per i servizi e le risorse finanziarie di propria competenza, affidate agli stessi nel Piano Esecutivo di Gestione.

#### Dichiarazioni tributarie

- 1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
- 2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

#### **Art. 12**

#### Attività di verifica e controllo

- 1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
- 2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denuncie, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
- 3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

- 4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
- 5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
- 6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### Diritto di interpello

- 1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.
- 2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
- 3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
- 4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
- 5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
- 6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta

risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

- 7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
- 8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
- 9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
- 10.La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 11.La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
- 12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
- 13.La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
- 14.Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
- 15.La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

## Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie ed extra-tributarie

- 1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie ed extra-tributarie è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
- 2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
- 3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
- 4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
- 5. Per le entrate extra-tributarie sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti o nelle deliberazioni di determinazione dei canoni, tariffe, proventi e corrispettivi dei vari servizi.
- 6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
- 7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività

di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del contratto che regola il suo rapporto con il Comune.

#### **Art. 15**

#### Sanzioni

- 1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
- 3. Le sanzioni relative alle entrate extra-tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

#### **Art. 16**

#### Interessi

- 1. La misura annua degli interessi per la riscossione e per il rimborso di tutte le entrate dell'ente, nonché per la dilazione di pagamento è pari a quella del tasso di interesse legale.
- 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza, per le riscossioni, da l giorno in cui sono divenuti esigibili, e per i rimborsi dalla data dell'eseguito versamento.

#### **Art. 17**

#### Compensazione

- 1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.
- 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro,

- l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
- 3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
- 4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

## CAPO QUINTO Contenzioso.

#### **Art. 18**

#### Contenzioso tributario

- 1. Ai sensi del comma 3 dell'art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546/92, la legittimazione processuale è attribuita al sindaco, quale organo di rappresentanza del comune ovvero al responsabile del settore economico-finanziario.
- 2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
- 3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

### **CAPO SESTO**

### Riscossione. Sospensione e dilazione del versamento. Rateazione Rimborsi. Limiti di esenzione

#### Art. 19

#### Riscossione

- 1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
- 2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
- 3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia extratributarie ivi comprese le sanzioni amministrative, il comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

#### Art. 201

#### Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie ed extra-tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Precedente Art. 20 "Sospensione e dilazione del versamento" suddiviso in: Art. 20 "Sospensione e dilazione del versamento e Art. 21 "Rateazione".

#### Art. 21<sup>2</sup>

#### Rateazione

- 1. La giunta comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti delle singole entrate, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
- 2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, se persona fisica e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 15, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare	5
dell'anno precedente a quello nel corso del quale è	
notificata la richiesta di pagamento	
Per debiti compresi tra il 5% e il 10% del reddito lordo	10
familiare dell'anno precedente a quello nel corso del	
quale è notificata la richiesta di pagamento	
Per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare	15
dell'anno precedente a quello nel corso del quale è	
notificata la richiesta di pagamento	

L'importo delle singole rate è arrotondato nella misura stabilita dall'art. 7 del presente Regolamento.

- 3. La giunta comunale si riserva la possibilità di aumentare il numero massimo di rate mensili stabiliti al comma precedente in caso di particolari situazioni sociali debitamente documentate.
- 4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nuovo Articolo aggiunto

5. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà finanziarie o di carenza di liquidità, se impresa o soggetto esercente lavoro autonomo, e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 15, secondo il seguente schema:

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti inferiori a € 300,00	Nessuna dilazione
Per debiti compresi tra € 300,01 ad € 1.500,00	5
Per debiti compresi tra € 1.500,01 ad € 2.500,00	10
Per debiti superiori a € 2.500,01	15

#### A dimostrazione va allegata la seguente documentazione:

- Relazione economico-patrimoniale approvata dall'organo di controllo o dall'assemblea e relativa al periodo di riferimento;
- Prospetto per la determinazione dell'indice di liquidità e dell'indice Alfa;
- Visura camerale aggiornata;
- Altro;
- 6. Il funzionario incaricato che è responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
- 7. La mancata presentazione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968, nr. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. nr. 403/98;

- 8. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 16. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.
- 9. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento

#### Art. 22

#### Rimborsi

- 1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del settore su richiesta del cittadino o d'ufficio.
- 2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.
- 3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del settore può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente. Ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

4. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque giorni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### Art. 23

## Importi minimi per attività di accertamento e di riscossione coattiva e rimborsi

- 1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione delle entrate nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo e della sanzione tributaria, nonché dell'entrata extra-tributaria, compresi i rimborsi, non è dovuto qualora l'ammontare non superi:
  - € 12,00 per le entrata tributarie;
  - € 20,00 per le entrate extra-tributarie;
- 2. La giunta comunale si riserva la possibilità di aumentare i limiti stabiliti al comma precedente in caso di particolari situazioni sociali debitamente documentate.
- 3. I limiti di esenzione di cui al comma 1 si intendono comprensivi anche delle eventuali sanzioni e interessi gravanti sul tributo o sull'entrata extra-tributaria.
- 4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

# CAPO SETTIMO<sup>3</sup> DIRITTO DI INTERPELLO

#### Art. 24 Istituzione del diritto di interpello

- 1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D. Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali.
- 2. Il contribuente può interpellare l'Ufficio Comunale per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
- 3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza l'Ufficio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

#### Art. 25 Procedure ed effetti

- 1. L'Ufficio Comunale risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
- 2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell' Ufficio Comunale, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nuovo Capo aggiunto

comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Ufficio Comunale con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

- 3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Ufficio Comunale ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
- 4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

#### Art. 26 Legittimazione e presupposti

- 1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
- 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all' Ufficio Comunale per rendere la propria risposta.

#### Art. 27 Contenuto dell'istanza di interpello

- 1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere: a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) l'oggetto sommario dell'istanza;

- c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
- 2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
- 3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

#### Art. 28 Inammissibilità dell'istanza

- 1. L'istanza è inammissibile se:
- a) è priva dei requisiti di cui all'articolo 27;
- b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 26;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000,n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3dell'articolo 27, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
- 2. La risposta all'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non è impugnabile.

## CAPO OTTAVO<sup>4</sup> RECLAMO E MEDIAZIONE

#### Art. 29 Oggetto

- Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo
  e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 come modificato dal
  D. Lgs. 156/2015 e si applica alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti
  tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
- 2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a ventimila €, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D. Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

#### Art. 30 Effetti

- 1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
- L'ufficio o il funzionario competente;
- L'oggetto del procedimento promosso;
- Il Funzionario competente all'adozione dell'atto finale;
- La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
- L'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nuovo Capo aggiunto

- 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
- 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
- 4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
- 5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D. Lgs. 546/92.

## Art. 31 Valutazione

- 1. L'Ufficio Comunale, qualora non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula una propria proposta avuto riguardo:
- all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
- al grado di sostenibilità della pretesa;
- al principio di economicità dell'azione amministrativa.
- 2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
- a) L'accoglimento totale del reclamo;
- b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
- c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;

3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

#### Art. 32 Perfezionamento e sanzioni

- 1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
- 2.Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 3.Ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
- 4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
- 5.L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
- 6.Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

# CAPO NONO<sup>5</sup> Autotutela

#### Art. 33 Autotutela

- 1.Il Responsabile del tributo o dell'entrata, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo all'emanazione del provvedimento medesimo.
- 2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
- 3. Il Responsabile del tributo (o dell'entrata) può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
- a) errore di persona o di soggetto passivo del tributo o dell'entrata;
- b) evidente errore logico o di errore di calcolo nella liquidazione del tributo o dell'entrata;
- c) errore sul presupposto del tributo o dell'entrata;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
- 4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
- 5. L'annullamento dell'atto ha efficacia retroattiva, ed automaticamente travolge di diritto tutti gli atti ad esso consequenziali, comportando l'obbligo di restituzione di

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nuovo Capo aggiunto

- quelle somme che sono state indebitamente riscosse, fermo restando i termini di decadenza prescritti per ciascun tributo.
- 6. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

# **CAPO DECIMO**<sup>6</sup> **Conciliazione Giudiziale**

#### Art. 34 Conciliazione Giudiziale

- 1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 546/1992.
- 2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
- 3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Nuovo Capo aggiunto

## CAPO UNDICESIMO Disposizioni finali

#### Art. 35 Disposizioni finali

- 1.Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
- 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
- 3.Il presente Regolamento entra in vigore all'atto di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.<sup>7</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Comma 3 modificato